

REGOLAMENTO AGGIORNATO

ALLEGATO A)



CITTÀ DI RIVOLI

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE N. 157 DEL 16/12/1998

modifiche:

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 147 DEL 20/12/2002

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 43 DEL 29/03/2006

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 143 DEL 22/12/2006

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 19/04/2007

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/03/2011

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 12/06/12

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE**

### **Titolo I**

#### **Disposizioni generali**

#### **ARTICOLO 1**

##### **Oggetto e scopo del regolamento.**

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs 267/2000<sup>1</sup> e successive modificazione e integrazioni in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da questo ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

#### **ARTICOLO 2**

##### **Limiti alla potestà regolamentare.**

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

---

<sup>1</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

## **Titolo II**

### **Entrate comunali**

#### **ARTICOLO 3**

##### **Individuazione delle entrate.**

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

#### **ARTICOLO 4**

##### **Regolamenti per tipologie di entrate.**

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e hanno efficacia dal 1° gennaio.<sup>2</sup>

2. Abrogato.<sup>3</sup>

#### **ARTICOLO 5**

##### **Aliquote, tariffe e prezzi.**

1. Al consiglio comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi nonché la disciplina generale e i criteri delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi. Compete alla Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi, delle tariffe e dei prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.<sup>4</sup>

2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

---

<sup>2</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>3</sup> Comma abrogato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>4</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

## ARTICOLO 6

### **Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.**

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **Titolo III**

### **Gestione delle entrate**

## ARTICOLO 7

### **Soggetti responsabili delle entrate.**

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo, e verifica l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.

3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'entrata. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Qualora l'entità degli importi da iscrivere a ruolo sia minuta ed eterogenea ed eventuali economie di gestione lo rendano opportuno, si può considerare la possibilità di accorpate la predisposizione dei ruoli in unico responsabile rimanendo ferme in capo ad ogni singolo responsabile delle entrate le competenze nel merito delle richieste.

## ARTICOLO 8

### **Attività di verifica e controllo.**

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascun entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 267/2000 e s.m.i., secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett. b del D. Lgs 446/97.<sup>5</sup>
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale in sede di approvazione del Peg ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## ARTICOLO 9

### **Poteri ispettivi.**

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

---

<sup>5</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

## ARTICOLO 10

### **Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.**

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all' Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.<sup>6</sup>
- 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 5) lettera b) D. Lgs 446/97 l'Ente può affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate.<sup>7</sup>

## ARTICOLO 10/BIS<sup>8</sup>

### **Interessi.**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

## ARTICOLO 11

### **Sanzioni.**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

---

<sup>6</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>7</sup> Comma inserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>8</sup> Articolo inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/04/2007

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

#### ARTICOLO 11/BIS<sup>9</sup>

##### **Compensazione.**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al Comune per qualsiasi tributo comunale. La compensazione crediti/debiti non deve forzatamente essere applicata all'interno dello stesso tributo.<sup>10</sup>

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare, al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento, apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato per il medesimo tributo. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

#### Titolo IV

##### **Attività di riscossione.**

#### ARTICOLO 12

##### **Forme di riscossione.**

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate può avvenire o a mezzo ruolo, tramite il Concessionario del servizio nazionale della riscossione, ai sensi del D.Lgs. n. 112/99, o attraverso l'istituto dell'ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. n. 639/1910. Si possono prevedere altre forme di riscossione tramite terzi qualora consentito dalle norme vigenti.<sup>11</sup>

1bis La riscossione coattiva delle entrate comunali è effettuata dal Soggetto gestore delle entrate con gli strumenti giuridici che la legge attribuisce agli enti locali attraverso l'ingiunzione prevista e disciplinata dal R.D. n. 639/1910 o l'iscrizione a ruolo. L'aggio a remunerazione della riscossione coattiva è a carico del debitore, in misura pari al 4,65 per cento della somma posta in riscossione coattiva; la restante parte dell'aggio è a carico del Comune.

---

<sup>9</sup> Articolo inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 19/04/2007

<sup>10</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>11</sup> Comma così modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 marzo 2006

L'aggio a carico del debitore è dovuto interamente in caso di mancato pagamento entro la scadenza di legge dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Sono altresì a carico del debitore le spese per le procedure esecutive esperite dalla Società, nell'ammontare effettivamente sostenuto. La ripetibilità di tali spese non è consentita in caso di annullamento dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.

Le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910 sono a carico del debitore, nella misura prevista dalle tariffe postali vigenti.

1 ter Le spese addebitabili agli utenti sono quelle relative ai costi di spedizione e notifica degli atti emessi ai fini della riscossione coattiva delle diverse entrate comunali. La percentuale di aggio addebitabile all'utente è determinata da questa Amministrazione con Regolamento; pertanto l'aggio offerto, in sede di gara, dovrà essere quello effettivamente richiesto dalla società concessionaria per lo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, (ossia comprensivo dall'eventuale percentuale addebitabile al contribuente). Le spese relative alle procedure esecutive, in caso di successivo discarico delle quote per le quali le medesime sono state attivate, rimangono a carico della società concessionaria.<sup>12</sup>

2.ABROGATO.<sup>13</sup>

3.ABROGATO.<sup>14</sup>

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità, di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

5. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione che l'Amministrazione Comunale dovrebbe sostenere per incassare il tributo o l'entrata extratributaria, il relativo versamento non è dovuto qualora l'ammontare sia inferiore ad € 12,00, se non previsto diversamente dai regolamenti/leggi che disciplinano i singoli tributi/entrate. Tale limite di esenzione si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo/entrata.<sup>15</sup>

6. Nelle ipotesi di cui al comma 5, l'ufficio comunale competente è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.<sup>16</sup>

7. Il pagamento dei tributi/entrate deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore/uguale a 49 centesimi, oppure per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi.<sup>17</sup>

<sup>12</sup> Commi 1 bis e ter inseriti con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

<sup>13</sup> "A tal fine trovano applicazione gli art. 68 e 69 del DPR 43/88" comma abrogato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 marzo 2006

<sup>14</sup> "I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910" comma abrogato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 marzo 2006

<sup>15</sup> Comma inserito dalla delibera Consiglio Comunale n. 39 del 19/04/2007

<sup>16</sup> Comma inserito dalla delibera Consiglio Comunale n. 39 del 19/04/2007

<sup>17</sup> Comma inserito dalla delibera Consiglio Comunale n. 39 del 19/04/2007



## ARTICOLO 12/BIS <sup>18</sup>

### **Dilazione del pagamento<sup>19</sup>.**

1. E' consentita la rateazione degli importi a qualsiasi titolo dovuti a favore dell'Amministrazione Comunale, sia in fase di riscossione volontaria che in quella coattiva. La rateazione può essere concessa per importi superiori ad € 300,00, previa istanza motivata da parte dell'interessato indirizzata ai Dirigenti delle Direzioni competenti.

2. La domanda di rateazione deve essere corredata oltre che da una dichiarazione, comprovante lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, per debiti a carico di soggetti privati non titolari di attività economiche:

- dall'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) uguale o inferiore ad € 20.000,00;

per debiti a carico di soggetti titolari di attività economiche:

- ultimo bilancio, dichiarazione dei redditi, scritture contabili.

Tale istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

3. Per importi fino a € 2.000,00 è consentita la rateazione fino ad un massimo di 12 rate mensili; per importi superiori è invece consentita la rateazione fino ad un massimo di 24 rate mensili. Tali rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

4. Nel caso in cui il parametro Isee non consenta la rateazione, in quanto superiore alla soglia indicata al comma 2, potrà comunque essere concessa la dilazione di pagamento, dietro presentazione di idonea documentazione atta a comprovare l'eccezionalità della situazione di difficoltà economica, a titolo esemplificativo:

a) cessazione del rapporto di lavoro, mobilità, cassa integrazione;

b) insorgenza di gravi patologie, all'interno del nucleo familiare, che comportano il sostenimento di ingenti spese mediche;

c) contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, quali pagamento di altre imposte e contributi, cessione di un quinto dello stipendio, assegno di mantenimento per coniuge e figli;

d) estendere ai titolari e soci di attività economiche le fattispecie previste al punto b) e al punto c) con eccezione della "cessione del quinto dello stipendio".

---

<sup>18</sup> Articolo inserito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 147 del 20 dicembre 2002, integrato con i commi n. 6, 7, 8, e 9 dalla delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 29 marzo 2006, modificato dalla delibera Consiglio Comunale n. 143 del 22/12/2006.

<sup>19</sup> Articolo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 12/06/2012 e successive modifiche con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

5. Nel caso di attestazioni I.s.e.e. inferiori a € 5.000,00 o di soggetti che abbiano perso il lavoro o posti in cassa integrazione, mobilità è altresì possibile concedere una maggiore rateazione del debito, anche per debiti inferiori a € 300,00 e fino ad un massimo di 40 rate mensili. Allo stesso modo per le attività economiche che presentano un bilancio o scritture contabili dalle quali si può desumere che la società/ditta sia in perdita ed un debito nei confronti dell'Amministrazione Comunale superiore a € 2.400,00, potrà essere concessa una maggior rateazione sino a 48 rate mensili.

6. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;

c) il contribuente potrà comunque richiedere un nuovo piano di rateazione del debito residuo, qualora tale domanda pervenga tempestivamente dal mancato pagamento delle rate.

7. Sull'importo delle rate mensili, con scadenza l'ultimo giorno di ciascun mese, si applica un tasso di interesse pari a quello legale, senza nessun altro aumento al tasso di applicazione.

8. Il contribuente ha la facoltà di richiedere anche piani di ammortamento a rata crescente.

9. In caso di rateazione degli importi iscritti negli inviti di pagamento della tassa rifiuti, le relative rate vengono conteggiate prendendo a riferimento la data di scadenza, indicata sull'invito stesso, entro la quale doveva essere eseguito il pagamento in unica soluzione.

10. In caso di rateazione degli importi iscritti negli avvisi di accertamento ai fini tributari; l'istituto dell'adesione agevolata, con possibilità di pagare le sanzioni ridotte, sarà comunque applicato qualora la richiesta di rateazione pervenga nei termini di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

## ARTICOLO 12/TER<sup>19</sup>

### **Notificazione a mezzo posta.**

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale e dall'eventuale Soggetto terzo cui il Comune può affidare la gestione delle entrate di cui al precedente art. 10 con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato. Sono ripetibili le spese per la notifica degli avvisi di accertamento, di liquidazione e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni concernenti le entrate tributarie nei confronti dei destinatari degli atti notificati. L'ammontare di tale spese è fissato nella misura prevista dalla tariffe postali vigenti.
2. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario o dall'eventuale Soggetto terzo cui il Comune può affidare la gestione delle entrate di cui al precedente art. 10, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tale caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

---

<sup>19</sup> Articolo inserito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 30 del 29 marzo 2011

## ARTICOLO 13

### **Formazione dei ruoli.**

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli Art. 7, e. 3 e 11, debbono essere vistati per l'esecutorietà dal funzionario responsabile della specifica entrata, che ne predispone il relativo atto di approvazione.

## **Titolo V**

### **Attività contenziosa e strumenti deflattivi**

#### **ARTICOLO 14**

##### **Tutela giudiziaria.**

Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti o con altri soggetti a ciò abilitati una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Autotutela.**

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.  
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### ARTICOLO 16

##### **Accertamento con adesione.**

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con DLGS 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

#### Titolo VI

##### **Disposizioni transitorie e finali**

#### ARTICOLO 17

##### **Disposizioni finali.**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

#### ARTICOLO 18

##### **Disposizioni transitorie**

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Comma modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29 marzo 2011

